



Fascicolo 51118

Titolario 01.09.11

Trasmissione via PEC / Email

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo

Rif. Prot. n. 0479002/2022

ampliaspa@pec.it

e, p.c. AMPLIA INFRASTRUCTURES S.P.A.

Oggetto: **PAUR-** Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi Pavimental S.P.A. ora AMPLIA INFRASTRUCTURES S.P.A. C.da Tamarete - Zona Industriale nel Comune di Ortona (CH).
Codice Pratica 22/0315212

Con riferimento alla nota regionale dell'8/9/2022, in indirizzo indicata e relativa alla pratica in oggetto, si comunica quanto segue.

Preliminarmente è necessario precisare che la nota di archiviazione del procedimento di cui all'art. 245, del D. Lgs. n. 152/2006 della Provincia di Chieti, n. 12516/2019, più volte citata dalla Società nella corrispondenza, faceva esclusivo riferimento all'evento comunicato dalla medesima Società con lettera del 12 marzo 2019, e che non sono note a questo Ente pronunce tecniche che correlino l'evento del 2019 con quello comunicato nel 2021, né tantomeno l'origine o la fonte comune ai diversi eventi oggetto di comunicazione.

Con specifico riferimento alle discipline nazionale e regionale che regolano le attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata, si evidenzia, ad oggi, l'inefficacia della comunicazione di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07, Art 51, per le seguenti motivazioni:

- 1) la Amplia Infrastructures S.p.A. non ha prodotto la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi" (allegato C alla DGRA n. 465/08);
- 2) la Amplia Infrastructures S.p.A. non ha prodotto la "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (allegato D alla DGRA n. 465/08);
- 3) la Amplia Infrastructures S.p.A. non ha allegato la "Ricevuta di versamento dei diritti d'iscrizione di cui al D.M. 350/98 a favore della Provincia di Chieti;
- 4) la planimetria inviata a seguito di richiesta di integrazione di cui alla nota provinciale del 20/09/2022, prot. n. 17150, è parzialmente quotata poiché non sono riportate le misure tra le attrezzature, i manufatti, i confini, etc.;
- 5) il modello di calcolo utilizzato per dimostrare la congruità della potenzialità con gli spazi destinati alla messa in riserva dei rifiuti non tiene conto dei necessari corridoi e delle aree di manovre dei macchinari e considera il volume della materia nella sua interezza, nella sola forma solida di parallelepipedo chiuso in tutti i suoi lati;
- 6) la relazione tecnica di cui all'allegato F della DGRA n. 465/08 è documento fondamentale per la valutazione dell'istanza e deve essere fornita quale allegato alla comunicazione, e non in forma di note di integrazione di una relazione inviata per altro tipo di autorizzazione;
- 7) l'integrazione alla relazione tecnica, già citata nel precedente punto 5, è firmata dal solo Pasquetti Stefano, presumibilmente tecnico abilitato, e non anche dal responsabile legale, così come previsto dalla DGRA n. 465/08;
- 8) l'allegato 5 al D.M. 05/02/1998 prevede che lo stoccaggio di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate, e che tali rifiuti debbano essere protetti dalle

Dirigente: Ing. Nicola Pasquini

Servizio- Ambiente

P.O.: Dott. Francesco Tarricone

E-mail: francesco.tarricone@provincia.chieti.it

Istruttore: Avv. Sefora Placido

Tel. 0871.408.2204 – 4082211

SETTORE 2

Ambiente

Corso Marrucino 97- 66100 CHIETI

C.F. 80000130692 – P.IVA 00312650690

www.provincia.chieti.it

PEC protocollo@pec.provincia.chieti.it

SETTORE N.2



acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, contrariamente a quanto indicato nella più volte citata integrazione della Società;

- 9) la planimetria inviata a seguito di richiesta di integrazione di cui alla nota provinciale del 20/09/2022, prot. n. 17150, non sembra adeguata al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 in quanto riporta la dicitura MPS in luogo di "Granulato di conglomerato bituminoso" e non illustra i luoghi e le aree destinate ai vari lotti di cui agli articoli 2 e 4 del citato DM.

Con riferimento, invece, alla disciplina del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), art. 27-bis del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152, si rappresenta che questo Ente, considerando fatta la disciplina di settore, non può procedere all'iscrizione della Società senza aver verificato che l'impianto sia stato realizzato nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di tutela del paesaggio, della normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale. Per tali verifiche, comprensive di quelle riferite all'esercizio delle operazioni di recupero, la Legge concede 90 giorni alla Provincia; trascorso tale termine l'esercizio dell'attività può essere intrapreso. Tale ultima evenienza è però esclusa nel caso concreto, in quanto la comunicazione di cui all'art. 216 si colloca nell'ambito di una istanza di autorizzazione espressa. A tal proposito, con riferimento alla dicitura riportata nella planimetria nelle aree numerate con il 6, si specifica che la mancanza dell'autorizzazione espressa non consente l'esercizio dell'attività di recupero e che pertanto la dicitura "AREA MPS in corso di gestione" non risulta legalmente ammissibile.

In definitiva, qualora la Amplia Infrastructures S.p.A. sani le carenze documentali riferite alla comunicazione di recupero di rifiuti in procedura semplificata così come sopra descritte, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 è necessario che, ai fini dell'iscrizione al registro provinciale dei recuperatori, nell'ambito del procedimento di PAUR vengano acquisite preventivamente:

- a) la pronuncia del Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA, relativa all'impatto potenziale sull'ambiente con l'analisi dei vari fattori di rischio, compreso quello relativo alla eventuale correlazione tra l'attività di recupero che si intende esercitare e i superamenti rilevati e comunicati;
- b) l'attestazione di regolarità urbanistica dell'impianto da parte dell'Autorità Competente in materia;
- c) l'attestazione della regolarità edilizia dell'impianto da parte dell'Autorità Competente in materia, anche riferita all'agibilità del medesimo;
- d) le autorizzazioni in materia di scarichi idrici da parte dell'Autorità Competente in materia;
- e) le autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera da parte dell'Autorità Competente in materia;
- f) l'attestazione della regolarità igienico-sanitaria da parte delle Autorità competenti in materia;
- g) la validazione dell'analisi di rischio presentata dalla Società che attesta la compatibilità dell'attività che si intende esercitare con lo stato di potenziale contaminazione comunicato dalla Società e che escluda rischi di aggravamento, tenuto conto che in casi di contaminazioni storiche ci si deve riferire a situazioni derivanti da attività pregresse rispetto a quella presente e non confonderla con fattispecie inquinanti cronologicamente remote;
- h) la preventiva valutazione di tipo ambientale-sanitario di cui all'art. 242-ter del D. Lgs. n. 152/2006 da parte delle Autorità competenti in materia, anche considerando quanto disposto dal comma 11 dell'art. 242 del medesimo Decreto.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore 2
(Ing. Nicola Pasquini)

